

# Gazzetta ufficiale

# C 124

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni e informazioni

56° anno  
30 aprile 2013

---

|                              |                        |        |
|------------------------------|------------------------|--------|
| <u>Numero d'informazione</u> | Sommar <span>io</span> | Pagina |
|------------------------------|------------------------|--------|

#### II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 2013/C 124/01 | Avvio di procedura (Caso COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II) <sup>(1)</sup> ..... | 1 |
|---------------|--|---|

---

#### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

|               |                                 |   |
|---------------|---------------------------------|---|
| 2013/C 124/02 | Tassi di cambio dell'euro ..... | 2 |
|---------------|---------------------------------|---|

---

# IT

**Prezzo:**  
**3 EUR**

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

V    Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**Commissione europea**

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 2013/C 124/03 | Hercule II — Invito a presentare proposte 2013 — Parte formazione ..... | 3 |
|---------------|---|---|

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

**Commissione europea**

|               |  |   |
|---------------|--|---|
| 2013/C 124/04 | Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no ..... | 7 |
|---------------|--|---|

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| 2013/C 124/05 | Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no ..... | 10 |
|---------------|--|----|

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

|               |  |    |
|---------------|--|----|
| 2013/C 124/06 | Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6896 — SPAR/Allianz/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> ..... | 13 |
|---------------|--|----|



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Avvio di procedura****(Caso COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 124/01)

Il 23 aprile 2013 la Commissione ha deciso di avviare la procedura nel sopramenzionato caso avendo constatato che la concentrazione notificata suscita seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune. L'avvio di procedura comporta l'apertura di una seconda fase istruttoria sulla operazione notificata e non pregiudica la decisione finale sul caso. La decisione di avvio di procedura è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Per poter essere prese in considerazione nella procedura le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301 / 22967244) o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

29 aprile 2013

(2013/C 124/02)

1 euro =

| Moneta | Tasso di cambio   | Moneta  | Tasso di cambio |                      |           |
|--------|-------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|
| USD    | dollari USA       | 1,3113  | AUD             | dollari australiani  | 1,2671    |
| JPY    | yen giapponesi    | 128,27  | CAD             | dollari canadesi     | 1,3293    |
| DKK    | corone danesi     | 7,4564  | HKD             | dollari di Hong Kong | 10,1777   |
| GBP    | sterline inglesi  | 0,84400 | NZD             | dollari neozelandesi | 1,5322    |
| SEK    | corone svedesi    | 8,5503  | SGD             | dollari di Singapore | 1,6176    |
| CHF    | franchi svizzeri  | 1,2279  | KRW             | won sudcoreani       | 1 450,39  |
| ISK    | corone islandesi  |         | ZAR             | rand sudafricani     | 11,7470   |
| NOK    | corone norvegesi  | 7,6090  | CNY             | renminbi Yuan cinese | 8,0842    |
| BGN    | lev bulgari       | 1,9558  | HRK             | kuna croata          | 7,5970    |
| CZK    | corone ceche      | 25,697  | IDR             | rupia indonesiana    | 12 743,73 |
| HUF    | fiorini ungheresi | 298,15  | MYR             | ringgit malese       | 3,9766    |
| LTL    | litas lituani     | 3,4528  | PHP             | peso filippino       | 53,950    |
| LVL    | lats lettoni      | 0,7000  | RUB             | rublo russo          | 40,5915   |
| PLN    | zloty polacchi    | 4,1309  | THB             | baht thailandese     | 38,382    |
| RON    | leu rumeni        | 4,3225  | BRL             | real brasiliano      | 2,6112    |
| TRY    | lire turche       | 2,3521  | MXN             | peso messicano       | 15,8514   |
|        |                   |         | INR             | rupia indiana        | 71,0370   |

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## COMMISSIONE EUROPEA

## HERCULE II

**Invito a presentare proposte 2013 — Parte formazione**

(2013/C 124/03)

**1. Obiettivi e descrizione**

Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II») <sup>(1)</sup>.

L'invito concerne le attività di cui all'articolo 1 bis, lettera b), della decisione Hercule II, che prevede l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi.

Il programma di lavoro annuale Hercule II per il 2013, che combina le priorità e le risorse disponibili per il 2013, è stato adottato il 7 febbraio 2013 <sup>(2)</sup>.

**2. Candidati ammissibili**

Le proposte ammissibili al finanziamento possono essere presentate dai seguenti richiedenti:

- ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro, di un paese in via di adesione o di un paese candidato, che promuova il rafforzamento dell'azione dell'UE nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione,
- tutti gli istituti di ricerca e d'insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e attivi in uno Stato membro o in un paese non appartenente all'Unione, che promuovano il rafforzamento dell'azione dell'UE volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione,
- ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese non appartenente all'Unione, che promuova il rafforzamento dell'azione dell'UE volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

I richiedenti di paesi non appartenenti all'Unione europea devono risiedere in:

- 1) paesi in via di adesione;
- 2) paesi dell'EFTA/SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- 3) paesi candidati associati all'Unione europea conformemente alle condizioni previste negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi dell'Unione europea, conclusi o da concludere con questi paesi.

<sup>(1)</sup> GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18.

<sup>(2)</sup> C(2013) 612 final del 7 febbraio 2013.

### 3. Date ammissibili

Le domande devono soddisfare le condizioni seguenti:

- essere inviate (spedite) entro mercoledì 29 maggio 2013,
- essere presentate per iscritto utilizzando il modulo di richiesta ufficiale (senza modifiche) pubblicato sul sito web dell'OLAF, corredate di tutti i documenti giustificativi richiesti (si veda l'elenco di controllo),
- essere redatte in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

Il mancato rispetto di tali requisiti formali comporterà il rigetto della domanda.

Le attività devono riguardare un progetto che inizi il 27 settembre 2013 o successivamente a tale data, e si concluda entro e non oltre il 31 agosto 2014.

### 4. Azioni ammissibili

L'organizzazione di attività di formazione volte a garantire lo sviluppo della base di conoscenze, lo scambio di informazioni, nonché l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche:

- formazione mediante conferenze, seminari, convegni, riunioni, simposi, e-learning, tavole rotonde e scambi di personale,
- scambi delle migliori pratiche (anche in materia di valutazione del rischio di frode).

Le attività possono essere finanziate fino ad un massimo dell'80 % dei costi ammissibili.

### 5. Criteri di aggiudicazione

Soltanto i progetti che abbiano soddisfatto i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione saranno presi in esame dal comitato di valutazione per un'ulteriore valutazione sulla base dei criteri di aggiudicazione.

Nella valutazione di un progetto per il quale viene richiesto il finanziamento dell'UE, verrà prestata particolare attenzione alla chiarezza e alla precisione della stima di bilancio presentata, al carattere transnazionale dell'attività e al livello di dettaglio del programma.

Le sovvenzioni, provenienti dalla dotazione finanziaria disponibile, saranno assegnate in ordine di priorità e sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

- coerenza dell'attività proposta con gli obiettivi del programma Hercule II,
- carattere transnazionale e valore aggiunto dell'Unione europea,
- grado di preparazione e livello organizzativo del progetto, nonché chiarezza e precisione degli obiettivi, della concezione (compreso il calendario) e della programmazione di questo,
- proporzionalità tra costi e benefici dell'attività proposta,
- fattibilità dell'attività proposta, ossia possibilità concrete di realizzarla con le risorse proposte,
- rapporto costo-efficacia: coerenza tra i costi del progetto e i relativi obiettivi; si terrà conto degli aspetti intersettoriali e transfrontalieri del progetto,
- complementarità tra l'attività proposta e le altre attività sovvenzionate,
- compatibilità con i lavori svolti o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea volte a prevenire le frodi a danno del bilancio dell'UE (in particolare lotta contro la corruzione e allargamento dell'Unione),
- possibilità di utilizzare i risultati (ad esempio mediante una distribuzione mirata) per rafforzare la cooperazione e l'efficacia nel settore della prevenzione delle frodi.

Se diversi progetti risultano pari merito in base ai criteri di aggiudicazione, l'OLAF dovrà:

- sforzarsi di assicurare un'equa ripartizione geografica di tutti i progetti,
- privilegiare i richiedenti che non abbiano già ricevuto negli anni precedenti una sovvenzione dell'OLAF per una misura analoga (oggetto, destinatari),
- privilegiare misure relative ai vari settori di indagine più frequentemente oggetto di indagini dell'OLAF (fondi strutturali, spese dirette, aiuti esterni, dogane e agricoltura).

#### 6. Dotazione finanziaria

È disponibile uno stanziamento di 1 000 000 EUR per le proposte presentate nel 2013.

Il contributo assumerà la forma di una sovvenzione.

La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

#### 7. Ulteriori informazioni

Tutte le informazioni necessarie (tipi di attività finanziate, destinatari, dotazione finanziaria, documenti) figurano sul sito web [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/about-us/funding/training/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm)

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo: [Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu](mailto:Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu)

#### 8. Termine ultimo per la presentazione delle domande

Due esemplari del modulo di richiesta di sovvenzione e di tutti i documenti richiesti devono essere inviati mediante plico raccomandato (fa fede il timbro postale) o mediante corriere (fa fede la data della ricevuta di deposito) al seguente indirizzo entro e non oltre il termine ultimo di presentazione (**29 maggio 2013**):

per posta o corriere (due esemplari):

#### **HERCULE II — Formazione — Invito a presentare proposte 2013**

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)  
Unità D.5 — Hercule, Pericle e protezione dell'euro  
Ufficio JII 30 — 09/41  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Essi possono altresì essere recapitati a mano (in due esemplari), di persona o tramite un rappresentante autorizzato (fa fede la data di rilascio dell'avviso di ricevimento da parte della Commissione) al seguente indirizzo:

Ingresso principale dell'edificio del Servizio postale centrale della Commissione europea  
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1  
1140 Bruxelles/Brussel (Evere)  
BELGIQUE/BELGIË

[http://ec.europa.eu/oib/buildings\\_en.cfm](http://ec.europa.eu/oib/buildings_en.cfm)

Il servizio è aperto dalle ore 8 alle ore 17 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8 alle ore 16 il venerdì; è chiuso il sabato e la domenica e i giorni festivi della Commissione,

con il seguente messaggio:

#### **HERCULE II — Formazione — Invito a presentare proposte 2013**

Commissione europea — OLAF  
Unità D.5 — Hercule, Pericle e protezione dell'euro  
Ufficio JII 30 — 09/41  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Un modulo di richiesta di sovvenzione (in formato Word) e un modulo di bilancio (in formato Excel), in formato originale (escluso pdf), e tutti i documenti richiesti devono essere inviati altresì per posta elettronica, in formato zip, al seguente indirizzo entro e non oltre il 29 maggio 2013:

[Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu](mailto:Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu)

Si osservi che i moduli incompleti e/o non firmati e le domande presentate dopo il termine ultimo non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Si consiglia ai richiedenti di conservare la prova del fatto che la domanda è stata inviata per posta prima della scadenza del termine.

---



## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

### COMMISSIONE EUROPEA

#### **Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no**

(2013/C 124/04)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»).

#### **1. Domanda di riesame**

La domanda di riesame è stata presentata dalla Ocean Nutrition Canada («il richiedente»), produttore esportatore del Canada («il paese interessato»).

Il riesame si limita all'esame della possibilità di concedere un'esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no.

#### **2. Prodotto oggetto del riesame**

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati nei codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.

#### **3. Misure in vigore**

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 <sup>(2)</sup> sulle importazioni di biodiesel originario degli

Stati Uniti d'America, esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio <sup>(3)</sup> alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no.

#### **4. Motivi del riesame**

In conformità all'articolo 11, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 4, la domanda si basa su elementi di prova forniti dal richiedente che dimostrano che è un produttore effettivo del prodotto oggetto del riesame, in grado di produrre l'intera quantità da lui spedita nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore.

Il richiedente sostiene inoltre di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure, né di aver eluso le misure applicabili al biodiesel di origine statunitense.

#### **5. Procedura**

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame della possibilità di concedere un'esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

##### **5.1. Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta**

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente in quanto produttore esportatore. Tali informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diversa indicazione.

<sup>(1)</sup> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

<sup>(2)</sup> GU L 179 del 10.7.2009, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 12.

## 5.2. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 5.3. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

## 5.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata»)<sup>(1)</sup>.

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, affinché possa essere adeguatamente compresa la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se

<sup>(1)</sup> Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: N105 08/020  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985746

E-mail: TRADE-BIODIESEL-OCEAN@ec.europa.eu

## 6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, le conclusioni, favorevoli o sfavorevoli, possono essere raggiunte in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

## 7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di

pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, la possibilità di concedere l'esenzione al richiedente.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: [http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm)

## 8. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

## 9. Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

**Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no**

(2013/C 124/05)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità agli articoli 19 e 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»).

### 1. Domanda di riesame

La domanda di riesame è stata presentata dalla Ocean Nutrition Canada («il richiedente»), produttore esportatore del Canada («il paese interessato»).

Il riesame si limita all'esame della possibilità di concedere un'esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no.

### 2. Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile, comunemente noti come «biodiesel», in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20 % di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotattamento, di origine non fossile («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati nei codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 15, ex 2710 20 17, ex 3824 90 97, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.

### 3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio anti-sovvenzioni definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 <sup>(2)</sup> sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, esteso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio <sup>(3)</sup> alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no.

### 4. Motivi del riesame

In conformità agli articoli 19 e 23, paragrafo 6, la domanda si basa su elementi di prova forniti dal richiedente che dimostrano che è un produttore effettivo del prodotto oggetto del riesame,

in grado di produrre l'intera quantità da lui spedita nell'Unione dall'inizio del periodo dell'inchiesta antielusione che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore.

Il richiedente sostiene inoltre di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure, né di aver eluso le misure applicabili ai biodiesel di origine statunitense.

### 5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame della possibilità di concedere un'esenzione, per quanto riguarda il richiedente, dalle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, estese alle importazioni di biodiesel spedite dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, la Commissione avvia un riesame a norma degli articoli 19 e 23, paragrafo 6, del regolamento di base.

#### 5.1. Produttore esportatore oggetto dell'inchiesta

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente in quanto produttore esportatore. Tali informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, salvo diversa indicazione.

#### 5.2. Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diversa indicazione, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### 5.3. Audizioni da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda, debitamente motivata, deve essere presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

<sup>(1)</sup> GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

<sup>(2)</sup> GU L 179 del 10.7.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 1.

#### 5.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza inviati dalle parti interessate, per cui venga richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») <sup>(1)</sup>.

Le parti interessate che trasmettono informazioni con tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, affinché possa essere adeguatamente compresa la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Tutte le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all'indirizzo sottoindicato. Se una parte interessata non è in grado di trasmettere le proprie comunicazioni e richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione, in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento di base. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea  
Direzione generale del Commercio  
Direzione H  
Ufficio: N105 08/020  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985746  
E-mail: TRADE-BIODIESEL-OCEAN@ec.europa.eu

<sup>(1)</sup> Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93) e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

#### 6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, le conclusioni, favorevoli o sfavorevoli, possono essere raggiunte in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se risulta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, tali informazioni non saranno prese in considerazione e potranno essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

#### 7. Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta, la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore si attiva anche per l'organizzazione di un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l'altro, la possibilità di concedere l'esenzione al richiedente.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine del sito Internet della DG Commercio dedicate al consigliere-auditore: [http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm)

#### 8. Calendario dell'inchiesta

In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

### 9. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>.

---

---

<sup>(1)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

## PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

### COMMISSIONE EUROPEA

#### **Notifica preventiva di una concentrazione**

**(Caso COMP/M.6896 — SPAR/Allianz/JV)**

#### **Caso ammissibile alla procedura semplificata**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 124/06)

1. In data 22 aprile 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione l'impresa Allianz SE («Allianz», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune di un portafoglio di cinque centri commerciali («portafoglio interessato») mediante acquisto di quote in due imprese comuni di nuova costituzione (NewCo Austria e NewCo Italy) con SPAR Holding AG («SPAR», Austria), controllata di Holdag Beteiligungsgesellschaft m.b.H. («Holdag», Austria). SPAR conserverà una partecipazione del 50 % e, pertanto, il controllo comune di questi cinque centri commerciali.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- SPAR: vendita al dettaglio di prodotti alimentari e articoli sportivi, attività nel settore immobiliare e gestione di centri commerciali in Austria e nei paesi limitrofi,
- Allianz: assicurazioni e altri servizi finanziari,
- NewCo Austria: proprietà e gestione di tre centri commerciali in Austria: Q19 (Vienna), Sillpark (Innsbruck) e Atrio (Villach),
- NewCo Italy: proprietà e gestione di due centri commerciali a Padova: LE Brentelle e Ipercity.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6896 — SPAR/Allianz/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).











## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta                               | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 1 300 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale                                     | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 1 420 EUR all'anno |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta                                   | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 910 EUR all'anno   |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)                                   | 22 lingue ufficiali dell'UE                 | 100 EUR all'anno   |
| Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana | multilingue:<br>23 lingue ufficiali dell'UE | 200 EUR all'anno   |
| Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi  | lingua/e del concorso                       | 50 EUR all'anno    |

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

